

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 742 17/08/2020

Area 4 - Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA

ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO

OGGETTO:

Ditta PADANA RECUPERI S.R.L - Rinnovo dell'Autorizzazione Unica rilasciata con Determinazione n. 2460 del 24/09/2010 e s.m.i., ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., per un impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Comune di Gazzuolo (MN) fraz. Belforte, Via Renzetta n. 1.

Il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente

DECISIONE

Alla Ditta PADANA RECUPERI S.R.L., con sede legale in comune di Gazzuolo (MN), Via Curiel n. 24 - frazione Belforte, è rinnovata l'Autorizzazione Unica per la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.L.g.s. 152/06, rilasciata con Determinazione n. 2460 del 24/09/2010 e s.m.i., in seguito sostituita con Atto n. PD/1668 del 14/10/2014 e s.m.i., per la gestione dell'impianto e delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R5) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito a Gazzuolo (MN) in Via Renzetta n. 1, alle condizioni e prescrizioni specificate nell'Allegato Tecnico che, assieme alle planimetrie dell'impianto, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento, per il rinnovo dell'Autorizzazione Unica per la gestione dell'impianto e delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R5) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il legale rappresentante della Ditta PADANA RECUPERI S.R.L., con sede legale in Comune di Gazzuolo (MN), Via Curiel n. 24 - frazione Belforte, con note agli atti provinciali prot. n. 10620 del 26/02/2020 e prot. n. 19435 del 22/04/2020, ha presentato domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica, ex art. 208 D.L.vo 152/06, dell'impianto sito in comune di Gazzuolo, fraz. Belforte - Via Renzetta n. 1, per la gestione di rifiuti mediante operazioni di recupero (R13, R3, R5) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, rilasciata con Determinazione n. 2460 del 24/09/2010 e s.m.i.

La Determinazione n. 2460 del 24/09/2010 ha subito modifiche nei contenuti ed è stata sostituita dall'atto Dirigenziale n. PD/1668 del 14/10/2014, con tale provvedimento unico sono stati accorpati, oltre all'autorizzazione per la gestione rifiuti, anche i titoli ambientali già esistenti relativi al medesimo insediamento, quali l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, di cui ai seguenti rispettivi provvedimenti:

- Determinazione n. 2418 del 01/10/2009, autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di gestione rifiuti, integrata e modificata dalla successiva autorizzazione n. PD / 2239 del 26/10/2015;
- Nulla Osta dell'AATO di Mantova prot. n. 933 del 12/08/2014, per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia provenienti dall'impianto.

La ditta ha dichiarato che nulla è cambiato rispetto a quanto autorizzato con l'Atto di accorpamento n. PD/1668 del 14/10/2014 e s.m.i., pertanto il rinnovo dell'esercizio impianto è "tal quale".

A seguito di accertamenti effettuati, in data 13/08/2018, presso l'impianto dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale – N.O.E. di Brescia, è stato rilevato il mancato rispetto dei quantitativi autorizzati e conseguentemente la ditta è stata

diffidata, con provvedimento n. PD / 1048 del 06/09/2018 e s.m.i., a conformarsi alle disposizioni dell'autorizzazione unica n. PD/2239 del 26/10/2015 e s.m.i.

In seguito la Ditta ha ottemperato alla diffida trasmettendo, con note agli atti provinciali prot. 49349 del 26/11/2018 e prot. n. 54164 del 21/12/2018, alla Provincia, al N.O.E. di Brescia ed agli enti ineteressati, una relazione dettagliata degli interventi effettuati, comprensiva di rapporto fotografico, a dimostrazione dell'avvenuto sgombero dei rifiuti in eccesso, e dei formulari di accompagnamento al trasporto effettuato.

La ditta, con nota agli atti prot. n. 50727 del 05/12/2018, ha inoltre prestato la garanzia finanziaria al 100% della tariffa per i rifiuti, in ingresso all'impianto, sottoposti a messa in riserva.

ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento, Dott. Giampaolo Galeazzi, con nota prot. n. 21575 del 07/05/2020, ha comunicato, alla Ditta e agli Enti interessati, l'avvio del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. e della L. 241/90 e s.m.i.

La Ditta, con nota agli atti provinciali prot. n. 19435 del 22/04/2020, ha inviato integrazioni spontanee relative alla logistica degli stoccaggi di rifiuti e dei depositi delle MPS in relazione alle nuove norme relative all'end of waste. La nuova situazione logistica è stata rappresentata in una nuova planimetria assieme ad una relazione tecnica integrativa dell'istanza. Il nuovo assetto impiantistico non ha comportato modifiche quali-quantitative rispetto a quanto già autorizzato.

Rilevato che il rinnovo dell'autorizzazione è sostanzialmente "tal quale", le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate, i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, permangono i medesimi rispetto all'Atto di accorpamento n. PD/1668 del 14/10/2014 e s.m.i.

Preso atto che la Ditta è stata autorizzata alle seguenti operazioni di gestione dei rifiuti: stoccaggio (R13 - D15), smaltimento mediante ricondizionamento (D14), operazioni preliminari che precedono il recupero (R12), recupero (R3) con produzione di materie prime secondarie per l'industria cartaria, rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN643, e di manufatti a base di legno nelle forme usualmente commercializzate (pallets ricondizionati). Si rileva che nella normativa tecnica del D.M. 05/02/98 e s.m.i., al punto 9 "*Rifiuti di legno e sughero*", viene specificato che i manufatti a base legno e sughero nelle forme usualmente commercializzate sono oggetto di recupero (R3) nell'industria della falegnameria e carpenteria. Pertanto, considerato che la ditta non è un'industria della falegnameria e che, attualmente, non ci sono norme "end of waste" per l'attività di ricondizionamento pallets, si ritiene di non autorizzare le operazioni di recupero R3 per il codice EER 150103 imballaggi in legno.

Con riferimento alla normativa attualmente vigente, si evidenzia che, per l'attività di recupero, le modifiche apportate all'art. 184-ter del D.lgs 152/06, dalla Legge 128 del 02/11/2019, e dalle Linee Guida ISPRA sull'End of Waste, di cui alla Delibera SNPA n. 67 del 06/02/2020, comportano specifiche prescrizioni e condizioni di gestione in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto, in particolare la dichiarazione di conformità che deve essere effettuata per ciascun lotto di produzione.

Con riferimento alla prevenzione incendi, in adeguamento alle norme vigenti, la Ditta è tenuta a:

- predisporre un apposito “Piano di emergenza interna” (PEI), secondo quanto contemplato dal D.lgs. 81/2008, e dal comma 1 dell’art. 26-bis, inserito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132; il gestore trasmette al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna (PEE). In seguito, il Piano di emergenza interna (PEI) è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell’impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante;
- realizzare le seguenti misure precauzionali e di sicurezza:
 - a) - installazione di un impianto di videosorveglianza;
 - b) - installazione di impianto di illuminazione realizzato in conformità alle norme vigenti;
 - c) - installazione di idonei presidi minimi antincendio (estintori);
 - d) - regolamentare la circolazione all’interno dell’impianto con l’adeguata manutenzione della viabilità e della relativa segnaletica.

Il Responsabile del procedimento, con nota prot. n. 22968 del 15/05/2020, ha richiesto integrazioni inerenti quanto segue:

1 - per le operazioni di recupero R3

a) modello della “dichiarazione di conformità”, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto. La scheda di conformità dovrà contenere le seguenti sezioni minime:

- Ragione sociale del produttore;
- Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
- Il lotto di produzione, con specifico codice di riferimento;
- Rapporti analitici di prova per la verifica del rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti;

b) un protocollo di avvio a recupero/smaltimento in altro impianto, per i casi in cui l’esito delle verifiche analitiche sul prodotto non confermi la cessazione della qualifica di rifiuto;

c) le tempistiche di stoccaggio dei prodotti ottenuti, considerato che col tempo il prodotto si degrada e perde le caratteristiche che ne hanno consentito la cessazione della qualifica di rifiuto;

d) la quantificazione dimensionale del lotto di produzione con riferimento alla quantità massima di stoccaggio di materiale recuperato in uscita dal trattamento;

2 - il “Piano di emergenza interna” (PEI), secondo quanto contemplato dal D.lgs. 81/2008, e dal comma 1 dell’art. 26-bis, inserito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132;

3 - la Certificazione di Prevenzione Incendi;

4 - il Nulla Osta dell’A.A.T.O. per l’autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura.

La Ditta, con nota agli atti prot. n. 27890 del 12/06/2020, ha richiesto ed ottenuto, con nota prot. n. 0031304 del 02/07/2020, 30 giorni di proroga per la consegna integrazioni.

La Ditta, con nota agli atti prot. n. 32453 del 08/07/2020 e prot. 36756 del 30/07/2020, ha inviato le integrazioni richieste e, successivamente con nota prot. 37572 del 31/07/2020, ha inviato integrazioni spontanee inerenti la planimetria di gestione rifiuti aggiornata.

L'A.A.T.O. della provincia di Mantova, con nota agli atti provinciali prot. n. 38884 del 06/08/2020, ha fatto pervenire il Nulla Osta prot. n. 1016 del 6 agosto 2020, inerente al titolo abilitativo di autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura.

L'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole; in particolare le caratteristiche dell'impianto, le operazioni ivi effettuate, i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, nonché prescrizioni e condizioni sono riportate, nei relativi capitoli di settore dell'Allegato Tecnico che, unitamente alle planimetrie allegate, costituisce parte integrante del presente provvedimento di Autorizzazione Unica.

Garanzia Finanziaria

L'ammontare dell'importo di garanzia finanziaria, che la Ditta deve prestare a favore della Provincia, è determinato in Euro 646.263,03 ed è relativo alle seguenti quantità autorizzate:

- messa in riserva (R13), di rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto, 2.768 mc pari a Euro 488.884,16;
- messa in riserva (R13), di rifiuti non pericolosi prodotti dalle operazioni di trattamento effettuate presso l'impianto, 27 mc pari a Euro 4.768,74;
- messa in riserva (R13), RAEE non pericolosi, 21 mc pari a Euro 3.709,02;
- messa in riserva (R13), RAEE pericolosi (Cl organico > 2%, PCB o equivalente > 25 p.p.m.), 21 mc pari a Euro 7.418,25;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi in ingresso all'impianto, 26 mc pari a Euro 9.184,50;
- deposito preliminare (D15), di rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto, 342 mc pari a Euro 60.404,04;
- deposito preliminare (D15), di rifiuti non pericolosi prodotti dalle operazioni di trattamento effettuate presso l'impianto, 287 mc pari a Euro 50.689,94;
- recupero (R3, R12) e smaltimento (D14) di 6.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari a Euro 21.195,38;

La Ditta PADANA RECUPERI S.r.l., al fine di rendere esecutivo il presente Atto, dovrà presentare una nuova garanzia finanziaria nella quale risulti richiamato il presente provvedimento.

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Richiamati:

- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Decreto 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Richiamate le norme di settore per la Gestione Rifiuti:

- il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate ai sensi degli ex artt. 31 e 33 del D.L.vo 22/97";
- la D.G.R. 6 agosto 2002, n. 10161 "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.L.vo 22/97 da

presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione”;

- la D.G.R. 21 giugno 2002, n. 9497 “Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.L.vo n. 22/97 e s.m.i., materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, ad esclusione di quelle relative al compostaggio (R3) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) - art. 1 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6”;
- la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- la D.G.R. 20 giugno 2014, n. 1990 e s.m.i., inerente: “Approvazione del programma regionale di gestione rifiuti (P.R.G.R.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche”;
- la D.G.R. n. 6511 del 21 aprile 2017 e s.m.i., inerente le “modalità di compilazione dell'applicativo O.R.SO. (osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - definizione del metodo standard per il calcolo e la verifica delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune, ai sensi dell'art. 205 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge n. 128 del 02/11/2019, avente per oggetto: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”;

Richiamate le autorizzazioni rilasciate per la gestione dei rifiuti presso l'impianto in oggetto:

- Determinazione n. 2460 del 24/09/2010 e s.m.i.: “Padana Recuperi S.r.l. - Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R5), e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, presso l'impianto sito in Gazzuolo (MN) fraz. Belforte, Via Renzetta n. 1 di cui alla Determinazione n. 3.310 del 06/12/2005 e s.m.i.”;
- l'Atto Dirigenziale n. 21/71 del 23/06/2011, avente per oggetto: “Ditta Padana Recuperi S.r.l. - Autorizzazione alla realizzazione di variante sostanziale all'impianto di recupero (R13, R3, R12), e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sito in Gazzuolo (MN) fraz. Belforte, Via Renzetta n. 1 di cui alla Determinazione n. 2.460 del 24/06/2010”;
- l'Atto Dirigenziale n. 21/107 del 04/05/2012, avente per oggetto: “Ditta Padana Recuperi S.r.l. con sede legale in Gazzuolo (MN), Via Curiel, 24 - Variante non sostanziale dell'autorizzazione per la gestione dell'impianto esistente per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R5) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui alla Determinazione n. 2.460 del 24/06/2010 e modificata con Atto Dirigenziale n. 21/71 del 23/06/2011”;
- l'Atto Dirigenziale n. 21/216 del 19/09/2012, avente per oggetto: “Ditta Padana Recuperi S.r.l. con sede legale in Gazzuolo (MN), Via Curiel, 24 - Rettifica errori materiali di cui all'Atto Dirigenziale n. 21/107 del 04/05/2012”;
- l'Atto Dirigenziale n. 21/51 del 14/03/2013, avente per oggetto: “Ditta Padana Recuperi S.r.l. con sede legale in Gazzuolo (MN), Via Curiel n. 24. Variante non sostanziale dell'autorizzazione per la gestione dell'impianto esistente per l'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, dell'impianto sito in

Gazzuolo (MN), Località Belforte, Via Renzetta n. 1, di cui alla Determinazione n. 2.460 del 24/09/2010 e s.m.i.”;

- l'Atto Dirigenziale n. PD/1668 del 14/10/2014, avente per oggetto: “Ditta Padana Recuperi S.r.l. - Variante non sostanziale dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., di cui alla Determinazione n. 2460 del 24/09/2010 e s.m.i., e accorpamento delle autorizzazioni allo scarico e alle emissioni in atmosfera per la gestione dell'impianto di recupero (R13, R3, R5) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sito in Gazzuolo (MN) fraz. Belforte, Via Renzetta n. 1”;

- l'Atto Dirigenziale n. PD/2239 del 26/10/2015, avente per oggetto: “Ditta Padana Recuperi S.r.l.- Modifica dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., rilasciata con provvedimento n. PD/1668 del 14/10/2014, per la gestione di un impianto atto all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sito in Comune di Gazzuolo (MN) fraz. Belforte, Via Renzetta 1”;

- l'Atto Dirigenziale n. PD/1048 del 09/08/2017, avente per oggetto: “Ditta Padana Recuperi S.r.l., con sede legale in comune di Gazzuolo (MN), Via Curiel n. 24 - Nulla Osta per variante non sostanziale all'impianto autorizzato con Determinazione n. 2460 del 24/09/2010 e s.m.i., ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., sito in Belforte di Gazzuolo - Via Renzetta n. 1”;

- - l'Atto Dirigenziale n. PD/682 del 06/06/2018, avente per oggetto: “Ditta Padana Recuperi S.r.l., con sede legale in comune di Gazzuolo (MN), Via Curiel n. 24 - Nulla Osta per variante non sostanziale all'impianto, sito in Belforte di Gazzuolo - Via Renzetta n. 1, autorizzato con Determinazione n. 2460 del 24/09/2010 e s.m.i., ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.

Richiamate le norme di settore per le Emissioni in Atmosfera:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, e in particolare la parte quinta “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

- la L. R. 11 dicembre 2006 – n. 24 e s.m.i “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente” i cui artt. 8.2 e 30.6 e 7 conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera dal 01/01/2007;

- la D.G.R. n. 7/11667 del 20/12/2002 allegati 4, 5, 6, 7 e 8; la D.G.R. n. 7/16103 del 23/01/2004; la D.G.R. n. 8/196 del 22/06/2005 allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, che costituiscono un riferimento tecnico in quanto individuano prescrizioni specifiche e riferimenti agli impianti di abbattimento da impiegare, quale migliore tecnologia disponibile per il settore di interesse;

- la D.G.R. n. 9201 del 30/03/2009 recante “Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera (d.lgs. n. 152/2006). Modalità per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alle Province Lombarde. Revoca della D.G.R. n. 21204/2005”;

- la D.G.R. n. IX/3018 del 15/02/2012 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

- la D.G.R. n. IX/3552 del 30/05/2012 “Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i – Modifica e aggiornamento della D.G.R. n. 7/13943 del 01/08/2003”;

- la L.R. 14 agosto 1999 e s.m.i., n. 16 “Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente – A.R.P.A.” e s.m.i., i cui artt. 3 e 5 dispongono che l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale

e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

- la L.R. 14 agosto 1999 e s.m.i., n. 16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente – A.R.P.A." e s.m.i., il cui art. 26 comma 3 dispone che le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle funzioni di propria competenza, ed in particolare al fine del rilascio delle autorizzazioni, sono tenuti ad avvalersi dell'ARPA acquisendone il parere;

- l'art. 107 del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

- l'Atto Dirigenziale n. PD/1519 del 13/09/2013 "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - aggiornamento e implementazione della modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs n. 152/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 59/13 (A.U.A.)".

Richiamate le norme di settore relative agli scarichi in pubblica fognatura e in corpo idrico superficiale (c.i.s.):

- la parte terza del D. Lgs. n. 152 del 03/04/06 recante "Norme in materia Ambientale" e s.m.i.;

- il Regolamento Regionale N. 3 del 24/03/2006 recante "Disciplina e regime autorizzativo degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della L.R. 12 dicembre 2003, n° 26";

- il Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2006 recante: "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n° 26";

- il Regolamento Regionale N. 6 del 29/03/2019 recante "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)";

- la D.G.R. n. 8/2772 del 21/06/06 recante: Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, R.R. n. 4/2006;

- il Provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente n. 22/787 del 28/12/11 e s.m.i. recante: "Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale e in falda".

Richiamato il Nulla Osta rilasciato dall'AATO di Mantova, prot. n. 1016 del 6 agosto 2020, , agli atti provinciali prot. n. 38884 del 06/08/2020, inerente al titolo abilitativo di autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente d'Area, che adotta il provvedimento finale, al Responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012);

Il procedimento in oggetto era pendente alla data del 23/02/2020 e si chiude entro la data del 30/11/2020. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito dalla Legge 24/04/2020, n. 27, nella fase di emergenza sanitaria COVID 19, sono sospesi, per questo spazio temporale, i termini di legge entro i quali il procedimento deve concludersi. Tuttavia, ai sensi del 2° comma dello stesso articolo, l'ente ha adottato misure

organizzative per assicurare la celere conclusione dei procedimenti. Il procedimento si è pertanto concluso in 81 giorni, fatti salvi i termini di sospensione, entro il termine massimo previsto dalla legge di giorni 90.

Richiamato il provvedimento del Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, prot. 2019/30276, di attribuzione dell'incarico nella posizione organizzativa denominata "Servizio Inquinamento e Rifiuti - SIN - AIA";

Richiamato il provvedimento del Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, prot. 2019/30276, di attribuzione dell'incarico nella posizione organizzativa denominata "Servizio Inquinamento e Rifiuti - SIN - AIA";

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento per l'Autorizzazione Unica;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.

il rinnovo dell'Autorizzazione Unica, rilasciata con Determinazione n. 2460 del 24/09/2010 e s.m.i., come citato in premessa, per l'esercizio dell'impianto gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Comune di Gazzuolo (MN) fraz. Belforte - Via Renzetta n. 1, alle condizioni e prescrizioni specificate nell'Allegato tecnico e nelle planimetrie allegate che fanno parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento di Autorizzazione Unica esplica in particolare gli effetti di:

- autorizzazione alla gestione dell'impianto per l'esercizio dell'attività delle inerenti operazioni di recupero per la gestione dell'impianto e delle inerenti operazioni di recupero (R13, R12, R3) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima e di seconda pioggia, provenienti dall'insediamento, in pubblica fognatura, ai sensi del D.L.vo n. 152/06 parte terza e relative norme di applicazione;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 e dell'art. 281 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.

Sono fatte salve:

- le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto; in particolare si richiama il rispetto della normativa in materia di cantierizzazione dei lavori, della tutela dei lavoratori e della norma antisismica (L.R. 46/85 e O.P.C.M. 3074 del 20.3.2003 s.m.i.) per quanto applicabile, ecc.;
- le condizioni e le prescrizioni, inerenti le misure precauzionali e di sicurezza da adottare, di competenza dell'A.T.S. Val Padana, che possono essere disposte, successivamente all'emanazione del presente atto, prima o anche durante l'esercizio dell'impianto.

L'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica della copia conforme al soggetto interessato ed è subordinata all'accettazione da parte di questa Amministrazione di una nuova garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Mantova, nella quale dovranno essere richiamati gli estremi della presente Autorizzazione Unica. La mancata presentazione della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'allegato B della D.G.R. n. 19461/04, potrà comportare revoca del provvedimento stesso come previsto nella sopraccitata D.G.R.

L'ammontare dell'importo di garanzia finanziaria, che la Ditta deve prestare a favore della Provincia, è determinato in Euro 646.263,03 ed è relativo alle seguenti quantità autorizzate:

- messa in riserva (R13), di rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto, 2.768 mc pari a Euro 488.884,16;
- messa in riserva (R13), di rifiuti non pericolosi prodotti dalle operazioni di trattamento effettuate presso l'impianto, 27 mc pari a Euro 4.768,74;
- messa in riserva (R13), RAEE non pericolosi, 21 mc pari a Euro 3.709,02;
- messa in riserva (R13), RAEE pericolosi (Cl organico > 2%, PCB o equivalente > 25 p.p.m.), 21 mc pari a Euro 7.418,25;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi in ingresso all'impianto, 26 mc pari a Euro 9.184,50;
- deposito preliminare (D15), di rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto, 342 mc pari a Euro 60.404,04;
- deposito preliminare (D15), di rifiuti non pericolosi prodotti dalle operazioni di trattamento effettuate presso l'impianto, 287 mc pari a Euro 50.689,94;
- recupero (R3, R12) e smaltimento (D14) di 6.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari a Euro 21.195,38;

La presentazione della garanzia finanziaria deve avvenire entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto. Nelle more di detta presentazione e successiva accettazione, da parte di questa Provincia, l'efficacia dell'autorizzazione è sospesa.

Lo svincolo della garanzia finanziaria già prestata, per l'attività di gestione rifiuti, è subordinato all'accettazione della nuova garanzia.

La presente Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.L.vo 152/06, ha la durata di dieci anni, a decorrere dalla data di emanazione, e l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza; in ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa previa estensione della garanzia finanziaria prestata. La Ditta, nel caso non possieda il titolo di proprietà dello stabilimento, dovrà comunque produrre copia o comunicazione di rinnovo del contratto di affitto prima della scadenza del medesimo; si precisa che l'autorizzazione decade in caso di mancato rinnovo contrattuale.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione e/o revoca ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.L.vo 152/06 e s.m.i., fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate.

L'attività di controllo è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente determinazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di cui al precedente punto; per l'attività di controllo, la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.L.vo 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. di Mantova.

In fase di esercizio dell'impianto anche le varianti progettuali, finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'autorizzazione o il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A. di Mantova.

In conformità a quanto richiesto dalla D.G.R. n. 6511 del 21 aprile 2017 e s.m.i., inerente

le “modalità di compilazione dell’applicativo O.R.SO. (osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - definizione del metodo standard per il calcolo e la verifica delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune, ai sensi dell’art. 205 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la Ditta è tenuta ad osservare tali obblighi; si rammenta che le eventuali infrazioni saranno oggetto di sanzioni amministrative.

La presente autorizzazione verrà notificata alla Ditta e trasmessa al Comune di Gazzuolo (MN), all’A.T.S. Val Padana e all’A.R.P.A. di Mantova e alla Regione Lombardia.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, li 17/08/2020

Il Dirigente dell’Area
(Dr. Giovanni Urbani)

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE N.
76779/2010 DEL 04/10/2010 - Ag. Entrate Dir. Reg. Lombardia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni